

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Commissione giustizia della Camera: ok alla proposta di legge su assegno divorzile

La Commissione giustizia della Camera ha concluso l'esame in sede referente della proposta di legge AC 506, concernente l'assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Il provvedimento passa ora all'esame dell'Assemblea.

Il testo della proposta di legge **C. 506**, risultante dall'esame in Commissione Giustizia, modifica la disciplina sull'assegno divorzile (art. 5 della legge n. 898 del 1970), con **effetto** anche sui procedimenti per lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio già **in corso**.

In particolare, si prevede che con la sentenza di divorzio il tribunale **possa disporre l'attribuzione di un assegno** tenuto conto di una serie di **circostanze**, individuate dal medesimo testo in esame. Rispetto alla normativa vigente, **la riforma** elimina il presupposto che collega il diritto di

uno dei due coniugi a percepire l'assegno quando sprovvisto di mezzi adeguati. La discrezionalità del giudice nell'attribuzione dell'assegno, dunque, **non è più ancorata al presupposto della debolezza economica** di uno dei due coniugi.

Con riguardo alle **circostanze** che il giudice deve valutare ai fini della **decisione sull'attribuzione dell'assegno**, la proposta inserisce parametri parzialmente diversi da quelli che attualmente valgono a determinare il quantum da riconoscere al coniuge economicamente più debole. In particolare:

- l'attuale ampio concetto di "condizioni dei coniugi" è sostituito da quello più specifico di "condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio" e sono esplicitate come circostanze autonome l'**età** e lo stato di **salute** del richiedente;
- il richiamo attuale alle ragioni che hanno motivato la cessazione del matrimonio è soppresso;
- la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al **patrimonio** dei coniugi; peraltro, per quanto riguarda il reddito, la riforma specifica che si deve tener conto del reddito netto;
- sono confermati gli altri elementi già considerati dalla normativa vigente; la **durata** del matrimonio è tuttavia indicata nella proposta di legge come **elemento valutativo autonomo**;
- sono **aggiunti ulteriori elementi di valutazione** quali l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive anche in ragione della mancanza di una adeguata formazione professionale, quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali. Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.

La proposta di legge inoltre:

- introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea ("dovuta a ragioni contingenti o superabili"), **il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un periodo determinato**.
- afferma che **l'assegno non è dovuto** in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o **stabile convivenza** del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.
- conferma l'**applicazione delle nuove disposizioni sull'assegno di divorzio anche allo scioglimento delle unioni civili**,

FONTE: Camera dei Deputati